REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE TREDICESIMA

in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 49861 del R.G.A.C.C. dell'anno 2012, trattenuta in decisione nell'udienza del 4.11.14 e vertente

TRA

D[redacted] R[redacted] e D[redacted] R[redacted]

rappresentati e difesi dall'avvocato G. C[redacted]

APPELLANTI

E

U[redacted] S[redacted] C[redacted].., in persona del legale rappresentante p.t.

rappresentata e difesa dagli avvocati F. Zardo e G. Zardo

APPELLATA

NONCHÉ

S[redacted] A[redacted] S[redacted] M[redacted] e A[redacted], in persona del legale rappresentante p.t.

CONTUMACI

OGGETTO: risarcimento danno da sinistro stradale.

Firmato Da: PANNUNZIO SERGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15e0

CONCLUSIONI. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.11.14 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione dinanzi al Giudice di Pace di Roma del 31.03.10 S[redacted] A[redacted] esponeva che il giorno 19.03.06, il proprio autoveicolo modello Renault Modus si trovava fermo in sosta in Roma, via C[redacted] d[redacted] S[redacted] quando veniva urtato da una autovettura Ford Fiesta di proprietà di D[redacted] R[redacted] R[redacted] e condotta da D[redacted] R[redacted] a, la quale era stata precedentemente urtato da una Fiat Punto di proprietà di S[redacted] M[redacted] ed assicurato con la U[redacted] S[redacted] Citava quindi in giudizio S[redacted] M[redacted] nonché la compagnia U[redacted] S[redacted] quale assicuratrice del veicolo, chiedendone la condanna al risarcimento dei anni subiti.

S[redacted] M[redacted] restava contumace, mentre la società U[redacted] S[redacted] si costituiva in giudizio opponendosi all'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Deduceva, quindi, che il sinistro era da addebitare alla condotta di D[redacted] R[redacted] R[redacted] e, chiedeva, quindi di essere autorizzata a chiamare in causa D[redacted] R[redacted] R[redacted] e D[redacted] R[redacted] R[redacted], oltre alla compagnia A[redacted], quale compagnia assicuratrice della Ford Fiesta.

Esteso il contraddittorio anche a dette parti, la A[redacted] restava contumace, mentre D[redacted] R[redacted] R[redacted] e D[redacted] R[redacted] R[redacted] si costituivano chiedendo il rigetto della domanda proposta contro di loro e svolgendo domanda riconvenzionale nei confronti della medesima U[redacted] S[redacted] e di S[redacted] M[redacted] al fine di ottenere il risarcimento dei danni da essi patito nel sinistro per cui è causa.

Precisate le conclusioni, la causa passava in decisione; con sentenza n. 2359 del 2012 il Giudice di Pace rigettava tutte le domande e condannava S[redacted] A[redacted], D[redacted]

Firmato Da: PANNUNZIO SERGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15e0

R[redacted] R[redacted] e D[redacted] R[redacted] R[redacted], in solido tra loro, a rifondere le spese di causa alla U[redacted] S[redacted].

Avverso tale sentenza hanno proposto appello D[redacted] R[redacted] R[redacted] e D[redacted] R[redacted] R[redacted] contestandone la motivazione e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già formulate in primo grado.

Si è costituita in secondo grado soltanto la U[redacted] S[redacted] eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendo, comunque, il rigetto nel merito dell'appello medesimo per prescrizione e per infondatezza della domanda.

Deve in primo luogo disattendersi l'eccezione della U[redacted] S[redacted] di inammissibilità dell'atto di appello dal momento che la gli appellanti hanno specificamente contestato la sentenza di primo grado sostenendo una erronea interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure.

Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione dal momento che, dopo l'atto interruttivo costituito dalle lettera raccomandata del 5.01.08, vi è stata la successiva lettera raccomandata del 25.07.09 e, infine, l'atto di costituzione in giudizio del 1.10.10.

Deve, inoltre, rilevarsi che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Pace, la comparsa di costituzione in primo grado degli odierni appellanti era stata regolarmente notificata al contumace S[redacted] M[redacted], come attestato nel verbale di udienza del 18.02.11.

Passando al merito, ritiene il giudicante che il giudice di prime cure abbia correttamente valutato le risultanze dell'istruttoria rilevando che il S[redacted] era fermo in attesa di iniziare la manovra di parcheggio della propria autovettura

Firmato Da: PANNUNZIO SERGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15e0

allorquando veniva tamponato dall'autovettura di proprietà di D[redacted] R[redacted], la quale dopo l'urto andava a collidere con l'autovettura della [redacted].

Tale dinamica è stata confermata dal teste sig. P[redacted] M[redacted] il quale ha confermato quanto già dichiarato alla Polizia Municipale in data 1[redacted].

Quanto ai due testi della odierna parte appellanti, che hanno dichiarato che l'autovettura condotta dal S[redacted] nell'uscire in retromarcia dal passo carrabile andando ad urtare il veicolo del D[redacted], le loro deposizioni risultano inattendibili.

Infatti, il teste sig. S[redacted] dichiarato che l'autovettura del D[redacted] dopo l'urto andava ad urtare contro almeno tre veicoli in sosta fermi sul lato destro della strada rispetto al suo senso di marcia; tale affermazione risulta assolutamente non veritiera in quanto soltanto il veicolo della S[redacted] è stato urtato dalla autovettura del D[redacted] e non sul lato destro, bensì su quello sinistro della strada.

L'altro teste, sig. P[redacted], dopo una dettagliata descrizione dell'evento, jha dichiarato che i tempo era poco nuvoloso e la strada era asciutta, mentre i verbalizzanti hanno riportato nel loro rapporto che il tempo era nuvoloso ed il fondo stradale bagnato da pioggia, il che f aperdere di credibilità anche alla sua deposizione.

Alla luce di tali considerazioni ritiene, dunque, il giudicante che l'appello non possa trovare accoglimento.

Infine, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 2359 del 2012, così provvede:

Firmato Da: PANNUNZIO SERGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15e0

a)- rigetta l'appello;

b)- condanna parte appellante a rimborsare alla le spese di lite del presente grado di giudizio di giudizio, che liquida in € 1.350,00 per compensi, oltre spese esenti, spese generali, IVA e CPA come per legge.

Roma, 3.02.15

IL GIUDICE

Firmato Da: PANNUNZIO SERGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15e0